



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 516

Prot. n. CC 2020 SA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" - Impugnativa avanti la Corte costituzionale - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e all'avv. Luigi Manzi (CIG Z742CC90B1).

Il giorno **24 Aprile 2020** ad ore **14:15** nella sala delle Sedute in videoconferenza
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

“Nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, n. 51, supplemento ordinario n. 10/L, è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, il cui articolo 1 ha disposto che il decreto-legge n. 162 del 2019, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge medesima.

Nell’ambito del decreto-legge n. 162 del 2019, all’articolo 39 recante *“Misure organizzative urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria”*, la legge n. 8 del 2020 ha inserito i commi da 14-quater a 14-novies volti a modificare la disciplina della regolazione finanziaria tra lo Stato e le Regioni in materia di tassa automobilistica introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), oltre che dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Questi commi, al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, prevedono quanto segue.

Il comma 14-quater aggiunge al comma 321 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il seguente periodo: *«La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033»*; questo comma introduce la sospensione, per il periodo indicato, della riduzione dei trasferimenti erariali alle regioni e alle province autonome nella misura pari al maggior gettito tributario derivante dalla applicazione del comma 321 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Il comma 14-quinquies aggiunge al comma 322 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, i seguenti periodi: *«Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma»*; questo comma introduce la sospensione, per gli anni dal 2023 al 2033, delle relative regolazioni finanziarie, nonché la previsione per la quale, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto previsto dal medesimo comma modificato.

Il comma 14-sexies inserisce, dopo il comma 322 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il seguente: *«322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»*. Questo comma introduce un vincolo, per le Regioni e anche per le Province autonome, di destinazione delle risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall’articolo 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, a nuovi investimenti diretti e indiretti per la realizzazione delle opere ivi indicate.

Il comma 14-septies aggiunge all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i seguenti periodi: *«Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma»*. Questo comma, con riferimento alla tassa automobilistica di possesso sui motocicli, introduce la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali, nonché la previsione per la quale, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con decreto (che – peraltro – erroneamente il Legislatore dello Stato indica come previsto dal medesimo comma 64 modificato).

Il comma 14-octies stabilisce che *“All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*, mentre il comma 14-novies stabilisce che *“La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto”*.

Con riferimento alla tassa automobilistica ed al relativo gettito, l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, aveva sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche, a fronte della contemporanea introduzione di eco-incentivi statali (commi da 224 a 234), in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; il comma 322 aveva demandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Analogamente, con riferimento alle tasse automobilistiche per i motocicli, l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, aveva aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo.

Al contempo, la stessa legge finanziaria per il 2007 prevedeva trasferimenti erariali alle Regioni ed alle Province autonome per regolare le minori entrate derivanti dall'attuazione delle richiamate norme che introducevano esenzioni dalla tassa automobilistica connesse al regime degli eco incentivi statali (comma 235, e richiamati commi da 224 a 234 della legge n. 296 del 2006).

L'articolo 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, nel cui articolo 1 si inseriscono le modifiche apportate dai commi 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, reca una clausola di salvaguardia, in virtù della quale *“Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione”*.

Parimenti, l'articolo 2, comma 181, del decreto-legge n. 262 del 2006, nel cui articolo 2 si inserisce la modifica apportata dall'articolo 14-septies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, prevede che *“Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione”*.

Ma i commi da 14-ter a 14-novies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 recano la volontà del Legislatore dello Stato di confermare il sistema di regolazione finanziaria, anche con riferimento ad annualità non ancora definite con i relativi provvedimenti attuativi e, comunque, di includere la Provincia autonoma di Trento nel sistema di regolazione finanziaria previsto dall'art. 1, commi da 224 a 235, e commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006, nonché dall'art. 2, commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del 2006, definendo espressamente che, per gli anni 2019, 2020 e 2021, la regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il pertinente decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze (criterio introdotto con i commi 14-quinquies e 14-septies dell'articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019), nonché quella di imporre un vincolo di destinazione, nella parte in cui la Provincia autonoma di Trento è espressamente indicata come amministrazione tenuta a destinare, le risorse derivanti dalla sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali per il periodo dal 2023 al 2033, alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 14-sexies), interventi questi comunque rientranti in materie nelle quali lo Statuto speciale attribuisce potestà legislativa e correlativa potestà amministrativa alle Province autonome (articoli 8, 9 16 dello Statuto).

Il sistema di regolazione finanziaria previsto dall'art. 1, commi 321 e 322, e commi da 224 a 235 della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 2, commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del 2006 è diventato successivamente incompatibile con l'assetto statutario delle competenze e con l'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 107, lettera c), numero 1), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”*, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 104, comma primo dello Statuto, ha disposto l'abrogazione dell'art. 75, comma 1, lettera b) dello Statuto ed ha sostituito l'art. 73 dello Statuto, riconoscendo esplicitamente la natura di tributo proprio alla tassa automobilistica istituita dall'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. Ciò è rilevante perché le norme statali che sono confermate dalle disposizioni del decreto-legge n. 162 del 2019 fanno riferimento ad un tributo erariale che, per effetto delle predette modificazioni statutarie intervenute già dal 2009, è divenuto un tributo proprio in senso stretto della Provincia autonoma alla quale spetta l'intero gettito del relativo tributo.

In armonia con quanto stabilito dall'articolo 73 dello Statuto speciale si pone anche il principio costituzionale in base al quale gli enti territoriali hanno risorse autonome, nonché stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri (articolo 119, secondo comma, della Costituzione).

Inoltre detto sistema di regolazione finanziaria previsto è diventato ulteriormente incompatibile con l'assetto statutario delle competenze e con l'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento riconosciuta dal Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, per effetto delle modifiche

apportate allo Statuto dall'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 104, comma primo, dello Statuto, sulla concorde richiesta di Stato, Regione e Province autonome contenuta nell'Accordo (c.d. Patto di garanzia) concluso in data 15 ottobre 2014; per effetto delle modifiche apportate, l'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale definisce in modo esaustivo le misure del concorso al risanamento della finanza pubblica delle Province autonome, escludendo espressamente che possano essere applicate disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal medesimo Titolo VI dello Statuto. Inoltre l'articolo 75 bis, comma 3 bis, comma aggiunto dall'art. 1, comma 407, lett. d), della legge n. 190 del 2014, esclude espressamente l'ammissibilità di riserve all'erario di gettito devoluto o spettante per Statuto speciale alle Province autonome al di fuori delle rigorose condizioni indicate nella norma statutaria e che non ricorrono nel caso di specie; infatti il sistema di regolazione finanziaria che il decreto-legge n. 162 del 2019 mantiene in vigore sino al 2022 e conferma a regime dal 2034 non è riconducibile alle condizioni previste all'articolo 75 bis, comma 3-bis dello Statuto, il quale prevede la riserva allo Stato del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge statale alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.

Considerato che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura di tributo proprio della tassa automobilistica provinciale (sentenza n. 118 del 2017, punto 4 del considerato in diritto) e l'incidenza degli accordi di natura finanziaria tra Stato e Regioni a statuto speciale sui meccanismi di regolazione finanziaria (sentenza n. 31 del 2019, par. 4.1 del considerato in diritto), si ritiene che le disposizioni di legge evidenziate presentino, in base alla evoluzione del quadro statutario, profili di contrasto con l'ordinamento provinciale, in quanto confermano sino al 2022 e a partire dal 2034, il meccanismo di regolazione finanziaria previsto dall'articolo 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 2, commi 63 e 64 della legge n. 262 del 2006, che comporta l'attribuzione all'erario di quota parte del gettito della tassa automobilistica provinciale e in quanto imprimono un vincolo di destinazione specifica alle risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti per il periodo dal 2023 al 2033 e definiscono ex lege la misura dell'eventuale contributo delle Province autonome, prescindendo dagli effettivi dati riscontrati per quanto riguarda la riscossione del tributo.

Si ritiene pertanto opportuno proporre ricorso alla Corte costituzionale per ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies dell'articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, inseriti dalla legge n. 8 del 2020, in sede di conversione del decreto-legge, per contrasto con l'autonomia finanziaria garantita dal Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia e, in particolare, per violazione dell'articolo 73, comma primo; dell'articolo 75-bis, comma 3-bis; dell'articolo 79; per violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto, nonché degli articoli 8, 9, 16 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare dell'articolo 3; dell'art. 119 della Costituzione; dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e di leale collaborazione ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, in relazione all'Accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014.

Tutto ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze provinciali, si

ritiene necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta provinciale dall'articolo 54, comma primo, n. 7) dello Statuto speciale e, pertanto, impugnare le predette disposizioni statali avanti la Corte Costituzionale. Considerata la delicatezza, l'importanza, la specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente necessità di assicurare una difesa completa e adeguata in considerazione della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire, anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

L'avv. Luigi Manzi ha inviato il proprio preventivo in data 23 aprile 2020, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 1.029,00, oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22%), per un importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, pari ad Euro 1.501,43.=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito".

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 111, 113, 116, 117 della Costituzione;
- visto l'art. 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'art. 12 ter, commi 3 e 3-bis;
- visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361,

25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652 e 19 aprile 2019, n. 558, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;

- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il codice Smart CIG Z742CC90B1 in relazione all'incarico affidato all'avv. Luigi Manzi;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di impugnare avanti la Corte costituzionale, per i motivi e nei limiti di cui in premessa, i commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies dell'articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, inseriti dalla legge n. 8 del 2020, in sede di conversione del decreto-legge, per contrasto con l'autonomia finanziaria garantita dal Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia e, in particolare, per violazione dell'articolo 73, comma primo, dell'articolo 75-bis, comma 3-bis e dell'articolo 79 dello Statuto; per violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto, nonché degli articoli 8, 9, 16 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare dell'articolo 3; dell'art. 119, comma secondo, della Costituzione, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e di leale collaborazione ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, in relazione all'Accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma, calcolata sulla base del preventivo di spesa pervenuto, per un importo complessivo pari ad Euro 1.501,43= in favore dell'avv. Luigi Manzi sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2020;
- 5) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio provinciale di Trento per la ratifica ai sensi dell'art. 54, comma primo, numero 7) dello Statuto di autonomia;
- 6) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136 de 2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il codice Smart CIG Z742CC90B1 in relazione all'incarico assegnato all'avv. Luigi Manzi.

Adunanza chiusa ad ore 16:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper